



# COMUNE DI ACQUASANTA TERME

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

## SERVIZIO FINANZIARIO-TRIBUTI-PERSONALE-LEGALE-P.SOCIALI

### DISCIPLINARE PER LA CONCESSIONE DEL BUONO SPESA DI CUI ALL' OCDPC N. 658 DEL 29/03/2020 – EMERGENZA COVID 19

#### Art. 1 – Oggetto

1. Il presente disciplinare regola i criteri e le modalità per la concessione dei buoni spesa di cui all' Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020.
2. L' intervento di sostegno economico s' intende assegnato al nucleo familiare. Pertanto, le eventuali istanze prodotte dal singolo componente richiedono la valutazione della situazione familiare complessiva e risorse complessive del nucleo e della rete parentale.
3. La concessione del buono spesa avviene entro i limiti complessivi degli stanziamenti di bilancio, secondo i criteri e le modalità stabiliti dagli articoli successivi.
4. Le disposizioni del presente disciplinare costituiscono quadro attuativo degli elementi di principio stabiliti dall' art. 12 della legge 241/1990 e degli obblighi di pubblicità stabiliti dagli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.
5. L' osservanza dei criteri e delle modalità di cui al presente disciplinare costituisce condizione necessaria di legittimità dei provvedimenti amministrativi con i quali vengono effettuate le erogazioni da parte del Comune.

#### Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intendono:
  - a) per “generi di prima necessità” i prodotti alimentari, medicinali e prodotti per l'igiene personale - ivi compresi pannolini, pannoloni, assorbenti – e prodotti per l'igiene della casa;
  - b) per “soggetti beneficiari”, le persone fisiche in possesso dei requisiti di cui all' art. 4 del presente disciplinare;
  - c) per “buono spesa,” il titolo spendibile negli esercizi commerciali aderenti nel Comune di Acquasanta Terme, pubblicati sul sito internet comunale;
  - d) per “servizi sociali”, l' Ufficio comunale gestore dei servizi sociali, formato dal Responsabile e dall' Assistente Sociale.

#### Art. 3 – Buono spesa

1. La concessione degli interventi di assistenza economica di cui al presente disciplinare è volta ai nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall' emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e tra quelli in stato di bisogno.
2. La solidarietà alimentare si concretizza attraverso l' erogazione di buoni spesa, del valore nominale di 25,00 € cadauno, volti a soddisfare bisogni primari ed essenziali del nucleo familiare.
3. Il buono spesa è determinato come segue:

COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE	IMPORTO
NUCLEI di 1 persona	€ 125,00
NUCLEI di 2 persone	€ 200,00
NUCLEI di 3 persone	€ 250,00
NUCLEI di 4 persone	€ 300,00
NUCLEI di 5 persone	€ 350,00
NUCLEI di 6 persone	€ 400,00
NUCLEI con 7 o più persone	€ 500,00

Qualora all' interno del nucleo familiare come definito dal presente articolo siano presenti figli minori di 6 anni l' importo di cui sopra sarà aumentato di € 50,00 per ogni minore.

Ai fini della determinazione dei componenti il nucleo familiare farà fede unicamente quello registrato in anagrafe: sarà comunque consentito nella domanda evidenziare ridotte e particolari ipotesi di non corrispondenza con il dato anagrafico, fattispecie estremamente limitata a casi specifici come, a titolo meramente esemplificativo: 1) Soggetto inserito in una Residenza Sanitaria Assistenziale o in una Casa di Riposo che non ha presentato domanda di cambio residenza o in attesa del perfezionamento del cambio di residenza; 2) Perdita potestà figli.



# COMUNE DI ACQUASANTA TERME

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

## SERVIZIO FINANZIARIO-TRIBUTI-PERSONALE-LEGALE-P.SOCIALI

Di stabilire che in caso di nuova iscrizione anagrafica, che determina la creazione di un nuovo e distinto nucleo familiare, intervenuta all'interno del mese di riferimento, la stessa comporti il riproporzionamento del buono eventualmente spettante con arrotondamento alla pezzatura del buono superiore

4. Il buono spesa non è in alcun modo monetizzabile e deve essere speso presso gli esercizi commerciali ivi indicati.
5. Il buono spesa non rappresenta moneta legale per cui non è previsto resto e la spesa dovrà corrispondere ad un importo pari o superiore al valore del buono stesso.
6. Per in nuclei dimoranti in Comuni diversi, verrà valutata dall'ufficio dei Servizi Sociali l'ipotesi di erogare l'importo in base alle esigenze riscontrate.

### Art. 4 – Modalità di individuazione dei beneficiari

1. I beneficiari sono individuati, su istanza di parte, in coerenza ai principi definiti dall'OCDPC n. 658 del 29/03/2020 e dettagliati da nota ANCI n. 122/2020 e, pertanto, tenendo conto dei nuclei familiari più esposti ai rischi economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus COVID-19 e tra quelli in stato di bisogno di cui al presente disciplinare.

2. Per poter presentare istanza è necessario avere la residenza anagrafica nel Comune di ACQUASANTA TERME. Ai fini dell'assegnazione dei buoni spesa, è richiesta la presentazione di una autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 in cui si dichiara:

- di essere residente nel Comune di ACQUASANTA TERME;
- la propria condizione di disagio economico e sociale causato dalla situazione emergenziale in atto e provocata dalla diffusione del COVID-19 e che ha determinato l'impossibilità di provvedere adeguatamente all'acquisto dei beni alimentari e di prima necessità per il proprio nucleo familiare, illustrando sinteticamente le motivazioni delle condizioni economiche e sociali svantaggiate;
- l'importo delle entrate di qualsiasi genere (stipendio, pensione, pensione sociale, cassa integrazione ordinaria o in deroga, pensione di inabilità/invalidità, indennità di disoccupazione, reddito di cittadinanza, CAS, altro) che il nucleo familiare anagrafico abbia percepito **nel mese precedente la presentazione della domanda** per ottenere il buono spesa in parola, al netto del pagamento di eventuali canoni di locazione, sulla base di contratti debitamente registrati;
- che nessuno dei componenti del nucleo familiare è titolare di risparmi e/o investimenti (giacenze su conti correnti bancari/postali, depositi bancari/postali, fondi comuni di investimento, titoli di stato o titoli azionari, polizze assicurative), complessivamente superiori ad €10.000,00 alla data del 30/31 del **mese precedente la presentazione della domanda** per ottenere il buono spesa in parola
- la presenza all'interno del nucleo familiare di componenti beneficiari di altri sostegni pubblici;
- che nessuno dei membri del nucleo familiare anagrafico dell'istante ha fatto o farà richiesta presso altro Comune dei buoni spesa oggetto della richiesta

3. Sono esclusi dal buono spesa:

1. i nuclei familiari anagrafici per i quali l'importo delle entrate di qualsiasi genere relative al **mese precedente la presentazione della domanda** per ottenere il buono spesa in parola sia superiore a:
  - € 800,00 nuclei familiari fino a n. 1 componenti
  - € 900,00 nuclei familiari fino a n. 2 componenti
  - € 1.100,00 nuclei familiari fino a n. 3 componenti
  - € 1.300,00 nuclei familiari fino a n. 4 componenti
  - € 1.800,00 nuclei familiari con 5 o più componenti**al netto del pagamento di eventuali canoni di locazione, sulla base di contratti debitamente registrati.**
2. i nuclei familiari i cui componenti siano titolari di risparmi e/o investimenti (giacenze su conti correnti bancari/postali, depositi bancari/postali, fondi comuni di investimento, titoli di stato o titoli azionari, polizze assicurative), complessivamente superiori ad € 10.000,00 alla data del 30/31 del **mese precedente la presentazione della domanda** per ottenere il buono spesa in parola.

A fini della graduatoria e dell'erogazione del bonus, nel caso di insufficienza di fondi rispetto ai beneficiari, verrà data priorità ai soggetti non assegnatari di sostegno pubblico (RdC, Rei, Naspi, indennità di mobilità, cassa integrazione



# COMUNE DI ACQUASANTA TERME

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

## SERVIZIO FINANZIARIO-TRIBUTI-PERSONALE-LEGALE-P.SOCIALI

guadagni, altre forme di sostegno previste a livello locale o regionale) e, successivamente, si procederà alla riparametrazione degli importi per gli altri.

### Art. 5 – Procedura per la concessione del buono spesa

1. Il Responsabile dei Servizi Sociali predispose apposita modulistica, stabilisce modalità e tempi per la presentazione delle domande. Al fine di garantire la tempestività dell'intervento assistenziale è possibile, sulla scorta dei criteri fissati con il presente bando, in considerazione delle risorse finanziarie disponibili e del permanere delle condizioni previste, pubblicare avvisi successivi al primo per la distribuzione di ulteriori buoni spesa decorsi almeno trenta giorni dalla precedente pubblicazione.

3. Il Responsabile del Servizio forma ed approva, con proprio provvedimento, la graduatoria dei beneficiari, ai quali assegnerà i buoni spesa di cui all'OCDPC n. 658 del 29/03/2020, comunicando loro l'ammontare degli stessi.

4. I buoni spesa potranno essere ritirati da un singolo componente del nucleo familiare, recandosi presso la sede municipale previo appuntamento telefonico e potranno essere spesi entro 30 giorni dalla consegna del buono.

5. In caso di utenti non autosufficienti o con obbligo di permanenza domiciliare o comunque impossibilitati a recarsi in Comune, i buoni saranno consegnati presso la loro abitazione, previo contatto telefonico da parte dell'Ufficio Servizi sociali.

6. Per in nuclei dimoranti in Comuni diversi, verrà valutata dall'ufficio dei Servizi Sociali l'ipotesi di erogare l'importo in base alle esigenze riscontrate, come previsto all'art. 3, ultimo comma.

### Art. 6 – Modalità di utilizzo del buono spesa

1. Gli esercizi commerciali aderenti all'iniziativa sono pubblicati sul sito internet comunale individuandone le tipologie, sulla base di quanto previsto dall'allegato 1) al D.P.C.M. 11 marzo 2020.

2. Il Responsabile del Servizio curerà i rapporti con gli esercizi commerciali che avranno aderito all'iniziativa, improntandoli alla massima semplificazione e tutela della salute. Nello specifico, salvo future e diverse indicazioni impartite dagli Organi ed Associazioni competenti, alle quali il Responsabile dei Servizi Sociali dovrà attenersi:

- Il cittadino titolare del buono spesa, debitamente firmato in originale dal sottoscritto e con apposito timbro a secco, si presenterà alla cassa dell'esercizio commerciale;
- Il buono spesa concorrerà al pagamento del conto fino al suo ammontare (se ad esempio vale € 25,00 concorrerà alla spesa per detta cifra) e potrà essere utilizzato esclusivamente **per generi di prima necessità**, ossia: prodotti alimentari, farmaci, prodotti per l'igiene personale - ivi compresi pannolini, pannoloni, assorbenti - e prodotti per l'igiene della casa, nonché farmaci.
- L'eventuale integrazione del prezzo, potrà essere solo in aumento mediante contante a cura del cliente, non sono ammessi "resti" in denaro sul buono e la spesa dovrà corrispondere ad un importo pari o superiore al valore del buono stesso: nelle piccole attività economiche è possibile utilizzare il buono in più giorni in accordo con gli esercenti.
- L'esercizio commerciale ritirerà il buono consegnando gli alimenti al cliente; allegherà al buono copia dello scontrino non fiscale con indicazione dei beni acquistati e, con cadenza settimanale, bisettimanale o secondo la tempistica maggiormente rispondente alla propria organizzazione, procederà ad inoltrare la richiesta di pagamento al Comune mediante apposita documentazione contabile, consegnando altresì i buoni spesa in originale con allegato scontrino non fiscale, timbrati e firmati dal Titolare dell'attività: all'esito dell'istruttoria di verifica e controllo, anche contributivo ed assicurativo dell'esercente, si procederà al pagamento del dovuto.

### Art. 7 - MODALITÀ DI CONSEGNA DELLA RICHIESTA

1. Per ogni nucleo familiare la domanda può essere presentata da un solo componente.

2. L'istanza, da redigersi sotto forma di autodichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà, dovrà essere presentata utilizzando il modello predisposto dal Responsabile dei Servizi Sociali.

3. Al fine di ridurre gli spostamenti, il nucleo interessato dovrà far arrivare la propria istanza nei seguenti modi:

a) mediante posta elettronica certificata al seguente indirizzo: [comune.acquasantaterme@anutel.it](mailto:comune.acquasantaterme@anutel.it)

b) mediante posta elettronica non certificata al seguente indirizzo: [politichesociali@comune.acquasantaterme.ap.it](mailto:politichesociali@comune.acquasantaterme.ap.it).

4. solo in caso di assoluta impossibilità, la richiesta (per evitare contatti ravvicinati e soprattutto spostamenti inutili) va compilata, sottoscritta e consegnata direttamente all'Ufficio protocollo tassativamente previo appuntamento telefonico e con tutte le cautele ed accorgimenti al fine di evitare assembramenti e la diffusione del contagio.



# COMUNE DI ACQUASANTA TERME

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

**SERVIZIO FINANZIARIO-TRIBUTI-PERSONALE-LEGALE-P.SOCIALI**

## **Art. 8 - CONTROLLI**

1. L'Amministrazione verifica, in collaborazione con la Guardia di Finanza, la veridicità delle dichiarazioni rese in sede di istanza provvedendo, in caso di false dichiarazioni, al recupero delle somme erogate ed alla denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000.

## **ART. 9 - ADEMPIMENTI IN MATERIA DI PUBBLICITÀ, TRASPARENZA E INFORMAZIONE E RAPPORTO CON LA TUTELA DELLA RISERVATEZZA**

1. Il responsabile del servizio è competente per l'applicazione degli obblighi previsti in materia di pubblicità, trasparenza e informazione, previsti dagli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.
2. I dati relativi al procedimento di cui all'OCDPC n. 658 del 29/03/2020 sono trattati nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 e del d.lgs. 196/2003, unicamente per le finalità connesse alla gestione del procedimento, facendo ricorso ad opportuni sistemi di anonimizzazione dei dati personali.

## **Art. 10 - DISPOSIZIONI FINALI**

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa riferimento alla normativa statale e regionale vigente.
2. Il presente disciplinare entra in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione approvativa.

Il Responsabile del Servizio  
(Dott. Pietro Fiscaletti)

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.  
e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa